

Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

AREA DI COORDINAMENTO Sviluppo Rurale

SETTORE Politiche comunitarie e regionali per la competitività delle imprese agricole e agroalimentari

Data 18 febbrois 2014

AOO-GRT Prot. OO 46761/G.080.020.010
Da citare nella risposta

Allegati n.

Risposta al foglio del

Oggetto: PSR 2007/2013: Misura 121 – orientamenti.

Spett.le UPI Piazza M. D'Azeglio 22 50121 Firenze

Spett.le Uncem Via Cavour 15 50129 Firenze

n.

Spett.le Artea Via San Donato 50127 Firenze

Con riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta alla segreteria del Gruppo di Coordinamento Generale, discussa e condivisa nella seduta del 11 febbraio 2014, si esprime il seguente orientamento:

A) Misura 121: mantenimento del requisito di IAP in fase di impegno ex post nelle misure ad investimento del PSR 2007 – 2013

Con riferimento alle domande di aiuto presentate sul PSR 2007-2013 Bando Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" e Bando Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole", si richiede se il requisito di accesso di IAP, che deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto, posseduto e verificato prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti, rientra o meno tra i vincoli ex-post che il beneficiario deve rispettare al fine di non incorrere nella revoca del contributo concesso.

RISPOSTA

Nei bandi attuativi di misura in cui la qualifica IAP si configura come requisito di accesso, la stessa deve essere posseduta quanto meno fino al pagamento finale del contributo stesso.

Per stabilire se il requisito IAP deve essere mantenuto o meno in fase di impegno ex post è necessario tener conto sia delle disposizioni del DAR sia di quelle comunitarie. In particolare:

- a) l'articolo 72 "Durata delle operazioni d'investimento" del reg. Ce 1698/2005 stabilisce quanto segue:
- 1. fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che:
- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

- 2. Gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
- b) l'articolo 29 "Controlli ex post" del reg. UE 65/2011 stabilisce quanto segue:
- 1. Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo rurale.
- 2. I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al paragrafo 1 e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Vengono considerati solo i controlli svolti fino alla fine dell'anno in questione.
- 3. Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli di cui al paragrafo 1, si basa su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure. Una parte del campione viene selezionata a caso.

Alla luce delle disposizioni sopra riportate, nel periodo successivo al pagamento, i controlli ex post sul beneficiario sono volti a verificare che "il contributo del FEASR resti acquisito ad un'operazione di investimento" ovvero che l'investimento non abbia subito "modifiche sostanziali". La norma prosegue specificando che per modifiche sostanziali si intendono unicamente quelle di cui alle lettera a) e b) dell'articolo 72.

La perdita della qualifica di IAP, senz'altro non rientra nei casi di cui alla lettera a) dell'articolo 72, in quanto non altera la natura o le condizioni di esecuzione dell'investimento e non conferisce alcun indebito vantaggio all'impresa beneficiaria.

Anche per quanto riguarda le condizioni di cui alla lettera b) si può escludere che la perdita della qualifica di IAP costituisca violazione degli impegni ex post, in quanto il beneficiario resta proprietario e continua a svolgere l'attività produttiva oggetto di finanziamento, anche se non a titolo principale ma come semplice imprenditore agricolo.

Nel declinare le disposizioni comunitarie nell'ambito del PSR 2007 – 2013 della Toscana sono pertanto state inserite alcune disposizioni che impongono ai beneficiari il rispetto di alcuni impegni nella fase successiva al pagamento del contributo.

In particolare nell'allegato al DAR – paragrafo 3.1.1 "Impegni comuni a tutte le misure" sono riportati i seguenti impegni:

"14. conservare per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento finale dei lavori, tutta la

documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;

- 15. rispettare i vincoli prescritti dal presente documento relativamente al possesso e alla destinazione di un bene o porzione di bene oggetto di contributo
- 16. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento; 17. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono

modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti."

Inoltre nei singoli bandi delle misure ad investimento nelle fase 1, 2 e 3 è stato inserito un paragrafo specifico relativo agli "obblighi successivi al pagamento" del seguente tenore:

"Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso

indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva" (Misura 121 - Bando fase 1, 2 3 – Paragrafo - 12.2 - Obblighi successivi al pagamento).

Nei bandi successivi alla fase 3 anziché disciplinare direttamente gli impegni del beneficiario successivi alla domanda di pagamento, è contenuto un rinvio al paragrafo relativo al paragrafo del DAR "impegni comuni a tutte le misure", sopra riportato.

Quindi sulla base della normativa comunitaria e conseguentemente della disposizioni regionali inerenti il Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 e relativi documenti di attuazione, nel periodo di impegno successivo al pagamento del contributo, il beneficiario non è tenuto a mantenere la qualifica di IAP.

La disciplina comunitaria degli impegni ex post risulta confermata anche nella nuova programmazione, in particolare nell'articolo 71 "stabilità delle operazioni" del regolamento 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che così dispone:

- "1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:
- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
- Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti."

Cordiali saluti

Il Dirigente Dr. Roberto Pagni